

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Validità

Art. 5 ¹Il contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato entra in vigore il 1° giugno 2017 ed è valido fino al 31 maggio 2020.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

³La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2022.

Bellinzona, 9 novembre 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Contratto normale di lavoro nel settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet

modifica del 9 novembre 2022

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

richiamato il contratto normale di lavoro nel settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet del 4 marzo 2020, entrato in vigore il 6 marzo 2020 (BU n.11/2020);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 21 giugno 2022 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro nel settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet;

considerato che il contratto normale di lavoro nel settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet è stato pubblicato dalla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone nel Foglio ufficiale del 7 ottobre 2022 (numero di pubblicazione KA-TI60-000001075) e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;

su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I

La durata di validità del contratto normale di lavoro nel settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet del 4 marzo 2020 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

– Addetto alla vendita non qualificato	fr. 19.00
– Assistente di vendita	fr. 20.20
– Impiegato di vendita	fr. 21.40
– impiegati di commercio:	
– impiegato generico	fr. 20.06
– impiegato operativo	fr. 21.67
– impiegato responsabile	fr. 24.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 I salari minimi degli impiegati di vendita sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Canton Ticino, mentre i salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Validità

Art. 5 ¹Il contratto normale di lavoro nel settore commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet entra in vigore il 4 marzo 2020 ed è valido fino al 31 dicembre 2022.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2022.

Bellinzona, 9 novembre 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari

modifica del 9 novembre 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari del 14 marzo 2017, entrato in vigore il 1° giugno 2017 (BU n.11/2017) e prorogato il 6 agosto 2020 (BU n. 40/2020);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 21 giugno 2022 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari;

considerato che il contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari nel Foglio ufficiale del 7 ottobre 2022 (numero di pubblicazione KA-TI60-0000001077) e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;

su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I

La durata di validità del contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari del 14 marzo 2017 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.